

Linee guida per l'attuazione delle misure dirette a favorire la mobilità individuale delle persone con disabilità

ai sensi dell'art.6 del Regolamento 23/R/2019, attuativo della l.r. 81/2017

Indice argomenti	pagina
Premessa	1
1 - Finalità	2
2 -Oggetto del contributo	2
3 - Beneficiari del contributo	3
4 - Indicazioni sugli interventi ammissibili	3
5 - Entità del contributo e limiti massimi di spesa ammissibile	4
6 - Presentazione della domanda di contributo	5
7 - Formulazione graduatoria e erogazione contributo	5
8 - Incompatibilità e obblighi fiscali	6
9 - Responsabile del procedimento	6
10 - Erogazione del finanziamento	6
11 - Monitoraggio degli interventi e Rendicontazione	6

Premessa

Con la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81, come modificata dalla l.r. 16 aprile 2019, n. 19, è stata istituita in Toscana, per le annualità 2019 e 2020, una misura di sostegno finanziario, di carattere sperimentale, in favore delle persone con disabilità, mediante l'assegnazione di contributi destinati a sostenere le spese effettuate dall'anno 2018 per l'acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, per la modifica degli strumenti di guida, per il trasporto di persone con disabilità nonché per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B e C speciali.

La predetta l.r. 81/2017, per essere applicata, ha richiesto la conseguente e successiva emanazione di provvedimenti ed atti necessari per consentire la disponibilità e la concessione dei contributi previsti.

Tra questi il decreto del Presidente della Giunta regionale del 15 maggio 2019, n. 23/R recante il "Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità)", disciplina la concessione dei contributi previsti all'art. 3 della stessa l.r. 81/2017 e rinvia ad apposita

deliberazione della Giunta regionale, la definizione delle modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.

Inoltre, con il Regolamento 23/R/2019, è attribuita al Centro Regionale per l'Accessibilità (CRA), istituito presso l'Azienda USL Toscana Centro, la competenza per la gestione del procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione dei contributi, stabilendo conseguentemente che i contributi siano erogati dall'Azienda USL Toscana Centro, con le risorse destinate al finanziamento delle misure di sostegno previste dalla l.r. 81/2017.

L'Azienda USL Toscana Centro provvede, con proprio atto, a recepire le predette Linee guida e a pubblicare, entro 60 giorni dall'approvazione delle stesse da parte della Giunta regionale, un avviso pubblico articolato temporalmente in due finestre di apertura prefissate per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.

1 - Finalità

Il presente documento disciplina le modalità di accesso ai contributi finanziari previsti dalla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 "Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità" al fine di favorire l'uguaglianza di opportunità e la maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità.

Quanto disciplinato dal presente documento, in coerenza con la l.r. 81/2017 e il Regolamento 23/R/2019, nonché i sostegni ivi previsti, hanno carattere sperimentale ai sensi dell'art 1, comma 2 della stessa l.r. 81/2017, ed al termine del periodo di sperimentazione saranno soggetti a verifica di efficacia ai fini di un'eventuale riproposizione degli interventi nell'ambito di un successivo intervento legislativo.

2 - Oggetto del contributo

2.1. E' ammessa al contributo una sola tra le tipologie di spese sostenute per:

- a) acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, per la mobilità di persone permanentemente non deambulanti;
- b) modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico, necessario per i cittadini portatori di handicap, con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;
- c) modifica dell'autoveicolo di proprietà di un genitore o di un componente del nucleo familiare della persona con disabilità, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente;
- d) conseguimento della patente di guida delle categorie A, B o C speciali.

2.2. Gli adattamenti dell'autoveicolo di cui al paragrafo 2.1, lettere a), b) e c), per essere ammessi a contributo, devono essere collegati permanentemente all'autoveicolo e risultare dalla carta di circolazione.

2.3. Le modifiche degli strumenti di guida, di cui al paragrafo 2.1, lettera b), per essere ammesse a contributo devono essere prescritte dalla commissione medico-locale per le patenti speciali e riportate sul certificato emesso dalla Commissione e sulla patente di guida.

2.4. Sono incluse tra le spese di modifica degli strumenti di guida di cui al paragrafo 2.1, lettere a) e b), anche quelle relative al posto di guida ed all'accesso allo stesso, anche se non riportate sulla patente di guida.

2.5. I contributi relativi alle spese di cui al paragrafo 2.1 non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per la medesima finalità. In particolare si evidenzia che il presente contributo è incompatibile e alternativo con quanto previsto alla legge 104/1992 art 27.

3 - Beneficiari del contributo

3.1. Può presentare la domanda per accedere ai contributi:

- a) la persona con disabilità motoria permanente, per gli interventi di cui al paragrafo 2.1, lettere a) o d);
- b) la persona con disabilità motoria permanente con patente di guida delle categorie A, B e C speciali, per gli interventi di cui al paragrafo 2.1, lettere a) o b);
- c) il genitore od il componente del nucleo familiare, ai fini ISEE, della persona con disabilità motoria permanente, per gli interventi di cui al paragrafo 2.1, lettere a) o c).

3.2. Il richiedente deve avere i seguenti requisiti:

- a) essere residente in Toscana, in modo continuativo da almeno dodici mesi alla data del 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario;
- b) non aver presentato domanda di contributo per le stesse finalità nei 24 mesi precedenti ad altre pubbliche amministrazioni.;
- c) essere in possesso di patente di guida di categoria A, B o C speciale con indicazione delle modifiche degli strumenti di guida da apportare sul veicolo, limitatamente agli interventi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 2.1 del presente documento;
- d) avere un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare del beneficiario non superiore a € 36.000,00 calcolato secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013 e del D.M. 7/11/2014;
- e) nel caso di familiare richiedente, lo stesso deve essere residente nel nucleo familiare ai fini ISEE della persona con disabilità.

3.3. Il beneficiario del contributo, persona disabile o familiare, deve inoltre non essere proprietario di altro veicolo adattato al momento dell'erogazione del contributo.

4 - Indicazioni sugli interventi ammissibili

4.1. Le spese ammissibili a contributo devono essere documentate con fattura o ricevuta fiscale nella quale sia individuabile la singola voce di costo.

4.2. Per essere ammessi a contributo gli adattamenti devono:

- risultare dalla carta di circolazione,
- essere caratterizzati da un collegamento permanente all'autoveicolo.

4.3. Per quanto riguarda gli adattamenti alla guida, di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 2, sono ammissibili a contributo unicamente le modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione per le patenti speciali e riportati sulla patente di guida o sul certificato emesso dalla Commissione.

4.4. Sono incluse tra le spese di adattamento alla guida anche quelli al posto di guida e l'accesso allo stesso anche se non riportati sulla patente di guida.

4.5. Per gli interventi di cui al paragrafo 2.1, lett. a) e b), è ammissibile la spesa relativa al cambio automatico di serie, quando tale scelta sia prevista sulla patente di guida o sul certificato emesso

dalla Commissione. Per essere ammissibile tale spesa, il costo del cambio automatico deve essere identificato in fattura.

5 - Entità del contributo e limiti massimi di spesa ammissibile

- 5.1. I contributi di cui alla l.r. 81/2017 sono riconosciuti esclusivamente per le fattispecie di cui al paragrafo 2.
- 5.2. Il contributo viene erogato sulla spesa effettivamente sostenuta e comunque entro i limiti massimi di spesa consentita come riportati dall'art. 7 della l.r. 81/2017 e in particolare:
- a) per l'acquisto di autoveicoli nuovi, adattati o usati da adattare, per il trasporto di persone permanentemente non deambulanti, la spesa massima ammissibile a contributo è pari a € 18.000,00;
 - b) per la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie, necessario per i cittadini portatori di handicap, con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali, la spesa massima ammissibile a contributo è pari a € 20.000,00;
 - c) per la modifica dell'autoveicolo privato, di un genitore o di un componente del nucleo familiare della persona con disabilità, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente, la spesa massima ammissibile a contributo è pari a € 20.000,00;
 - d) per il conseguimento della patente A, B o C speciali il limite massimo ammissibile a contributo è pari a € 1.500,00.
- 5.3. Documenti di spesa eccedenti le soglie sopra riportate, saranno considerati ammissibili entro i limiti riportati al paragrafo 5.2.
- 5.4. Il contributo viene modulato in base all'ISEE familiare con particolare attenzione alle fasce con ISEE più basso. Le percentuali del contributo, modulato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, sono riportate nella tabella seguente:

ISEE del nucleo familiare della persona con disabilità	% contributo
< 5.999,99	48%
da 6.000,00 a 8.999,99	42%
da 9.000,00 a 11.999,99	36%
da 12.000,00 a 14.999,99	30%
da 15.000,00 a 17.999,99	24%
da 18.000,00 a 20.999,99	18%
da 21.000,00 a 23.999,99	12%
da 24.000,00 a 35.999,99	6%

6 – Presentazione della domanda di contributo

- 6.1. Le domande sono presentate dai soggetti interessati di cui al paragrafo 3, all'Azienda USL Toscana Centro, sulla base della procedura stabilita nell'avviso pubblico con il quale la stessa Azienda USL Toscana Centro provvede a recepire le presenti linee guida.
- 6.2. L'Azienda USL Toscana Centro, entro 60 giorni dall'approvazione delle presenti linee guida da parte della Giunta regionale, pubblica l'avviso pubblico, articolato temporalmente in due finestre di apertura di durata non inferiore a 60 giorni, per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, in relazione all'annualità cui sono riferite le spese sostenute:
 - a) la prima finestra di apertura, collocata nel 2019, si riferisce alle domande di contributo che interessano le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018,
 - b) la seconda finestra di apertura, collocata nel primo trimestre del 2020, si riferisce alle domande di contributo che interessano le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
- 6.3. Sono ammissibili le domande relative a spese sostenute, nell'anno per il quale si presenta la domanda e documentate attraverso fattura quietanzata o ricevuta fiscale intestata al richiedente il contributo, entro i limiti di cui al paragrafo 5, punti 2 e 3.
- 6.4. La documentazione probante le spese deve essere coerente con una delle fattispecie di contributo ammissibile di cui al paragrafo 2. Eventuale documentazione non conforme o riferita a spese non rientranti nella fattispecie di contributo richiesto, non può essere considerata ai fini della determinazione del contributo da erogare.
- 6.5. Il contributo può essere richiesto per una sola delle fattispecie di cui al paragrafo 2.1 e su una sola finestra temporale di cui al paragrafo 6.2. Nel caso di più richieste da parte dello stesso beneficiario, può essere considerata esclusivamente la prima presentata.

7 – Formulazione graduatoria e erogazione contributo

- 7.1. Le domande pervenute sono oggetto di apposita istruttoria atta a verificare l'ammissibilità delle stesse, la veridicità delle autocertificazioni prodotte, la congruità delle spese e determinare il contributo spettante.
- 7.2. Entro 30 giorni dalla data di conclusione della finestra per la ricezione delle istanze di cui al paragrafo 6.2, vengono redatte le graduatorie ed approvate con apposito atto dall'Azienda USL Toscana Centro.
- 7.3. Per ciascuna finestra annuale, vengono redatte due specifiche graduatorie:
 - a) una graduatoria per le spese di natura strumentale (paragrafo 2.1, lett. a, b, c),
 - b) una graduatoria per le spese di natura corrente (paragrafo 2.1, lett. d).
- 7.4. Il contributo viene erogato dall'Azienda USL Toscana Centro, in conformità a quanto disposto nel paragrafo 5, in ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse stanziare su ciascuna graduatoria di cui al paragrafo 7.3 e per ciascuna annualità di riferimento di cui al paragrafo 6.2.
- 7.5. La graduatoria viene redatta sulla base dell'ISEE familiare in ordine crescente. A parità di valore ISEE, farà fede l'ordine cronologico di ricezione della domanda.
- 7.6. Una volta esaurita la disponibilità dei contributi, al primo beneficiario in graduatoria, risultante idoneo ma non percettore del contributo, viene corrisposto un contributo parziale fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

7.7. Il contributo è erogato dall'Azienda USL Toscana Centro in unica soluzione con bonifico sul conto corrente bancario o sul conto corrente postale indicato dal richiedente nel modulo di domanda.

8 – Incompatibilità e obblighi fiscali

- 8.1. Il contributo, limitatamente all'adeguamento alla guida (paragrafo 2.1, lett. c) può essere richiesto alternativamente a quello disposto ai sensi dell'art. 27 della legge 104/1992. Tali contributi sono tra loro incompatibili ed eventuali accertamenti di duplice richiesta danno esito alla inammissibilità della domanda a valere sul contributo di cui alla l.r. 81/2017, oltre a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di falsa dichiarazione.
- 8.2. Il contributo è incompatibile con altri contributi per le stesse finalità, emessi da altri enti pubblici.
- 8.3. Il contributo non è incompatibile con le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di automezzi e adeguamento rivolte a persone con disabilità.
- 8.4. Il beneficiario è tenuto a indicare, in sede di dichiarazione dei redditi, il contributo ricevuto per il ricalcolo delle detrazioni previste per legge.

9 – Responsabile del procedimento

- 9.1. Con Regolamento 23/R/2019 la responsabilità del procedimento ex l.r. 81/2017 è individuata nel Centro Regionale per l'Accessibilità (CRA), istituito con l.r. 60/2016 presso l'Azienda USL Toscana Centro.
- 9.2. Il CRA, sulla base degli elementi essenziali di cui al presente documento e in coerenza con quanto disposto dalla l.r. 81/2017 e dal Regolamento 23/R/2019, predispone l'avviso pubblico, effettua l'istruttoria, formula la graduatoria e individua i beneficiari, ai quali l'Azienda USL Toscana Centro provvede quindi ad erogare le risorse.

10 - Erogazione del finanziamento

10.1. La spesa autorizzata dalla l.r. 81/2017, come modificata dalla l.r. 19/2019, pari ad euro 400.000,00, viene erogata all'Azienda USL Toscana Centro in due quote distribuite nel modo seguente:

- a) la prima quota di € 200.000,00 viene erogata nell'anno 2019, a seguito di dichiarazione di avvio del procedimento amministrativo da parte dell'Azienda USL Toscana Centro;
- b) la seconda quota di euro € 200.000,00, viene erogata nell'anno 2020, a seguito di presentazione, da parte dell'Azienda USL Toscana Centro, della relazione intermedia relativa alle attività svolta nell'anno precedente.

11 - Monitoraggio degli interventi e Rendicontazione

11.1. Al fine di consentire il monitoraggio costante del procedimento e dei contributi concessi, L'Azienda USL Toscana Centro, avvalendosi del CRA, è tenuta a presentare al competente Settore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, con cadenza semestrale, a mezzo di apposita relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, lo stato di avanzamento delle fasi del procedimento, il numero e la tipologia dei contributi richiesti, il numero dei beneficiari idonei e i contributi assegnati.

11.2. Alla conclusione del periodo di applicazione del procedimento di istruttoria, selezione delle istanze e assegnazione dei contributi previsti, l'Azienda USL Toscana Centro, avvalendosi del CRA, formula un accurato rapporto valutativo degli interventi finanziati, delle somme liquidate ed ogni altro dato significativo, al fine di consentire la verifica di efficacia delle misure di sostegno previste dalla l.r. 81/2017, nonché dell'eventuale riproposizione, come previsto all'art. 1, comma 2, della medesima l.r. 81/2017.

11.3. L'Azienda USL Toscana Centro, al termine del procedimento, presenta inoltre la seguente documentazione:

- a) relazione puntuale finale, nella quale sia dichiarato il tipo di attività svolta, completa del rapporto dimostrativo circa il corretto svolgimento del procedimento prefissato;
- b) rendicontazione analitica dei contributi erogati, su apposita modulistica predisposta dal competente Settore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale.